

**ATTO GESTIONALE DEL DIRETTORE**

**N. 128 del 11/05/2017**

**OGGETTO:** Assunzione a tempo determinato Istruttore direttivo – Cat. D1, ai sensi dell’art 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, presso l’Area Amministrativa dell’ASP Giorgio Gasparini di Vignola.

**IL DIRETTORE**

**Richiamato** quanto previsto dal *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”* approvato con la deliberazione n. 3 adottata dall’ex. Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2006, e in particolare:

- l’art. 5, avente ad oggetto *“Ambiti organizzativi e gestionali”*, che prevede che l’assetto strutturale dell’Azienda sia articolato, di regola, in Aree di attività, quali unità organizzative di massima dimensione, cui di norma è preposto un Responsabile, e stabilisce anche che ogni Area possa prevedere una o più unità organizzative di base, denominate Servizi, cui può essere preposto un Coordinatore;
- l’art. 7, comma 2, avente ad oggetto *“ Individuazione delle Aree e delle altre unità organizzative”* che stabilisce che *“l’articolazione strutturale dell’Azienda è fatta oggetto, con cadenza almeno annuale, di verifica ed eventuale rideterminazione, anche su proposta del Direttore, nell’ambito degli atti di programmazione gestionale del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 39 dello Statuto....(omissis);*
- l’art. 9 avente ad oggetto *“Determinazione della dotazione organica”* che attribuisce all’Amministratore Unico (ex Consiglio di Amministrazione) la determinazione, con propri atti di organizzazione, della dotazione organica complessiva dell’Azienda;
- l’art. 12, avente ad oggetto *“Atti di programmazione gestionale”*, che dettaglia ulteriormente quanto stabilito in materia dall’art. 32 dello Statuto sopra ricordato;
- l’art. 46, avente ad oggetto: *“Posizioni d’area organizzativa”*, che disciplina le modalità di istituzione delle Posizioni Organizzative;

**Vista** la deliberazione n. 7/2016 approvata dall’Assemblea dei Soci e relativa all’approvazione del *“Piano programmatico 2016 – 2018, di Bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018 e di Bilancio annuale economico preventivo con allegato il Documento di budget 2016”*;

**Richiamata** la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 33 del 30 Dicembre 2016 *“Approvazione del modello organizzativo, conferma degli incarichi di posizione organizzativa, ricognizione della dotazione organica e programmazione occupazionale per il periodo 01.01.2017/31.12.2017 e comunque fino a nuovo analogo provvedimento organizzativo”*;



con CCNL del 31/3/1999), unito a specifiche esperienze e capacità da reperire con riguardo a *curricula* comprovanti l'insieme delle caratteristiche professionali di cui si tratta;

- l'incarico in parola, anche al fine di accompagnare compiutamente la gestione del bilancio aziendale e la sua chiusura annuale, dovrà avere durata, almeno nella prima fase di attivazione, sino al 28 febbraio 2018, fatte salve successive e motivate valutazioni di proroga, ove emergenti da motivi organizzativi e/o gestionali e/o erogativi sopravvenuti;

**Visti:**

- l'art. 36, comma 2, primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ov'è previsto, tra l'altro, che *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato ..."*, nonché comma 5, primo periodo, ai sensi del quale *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. ..."*;
- l'art. 19, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ove si prevede che *"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ... la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato."*;
- l'art. 21, comma 1, del medesimo decreto n. 81, ai sensi del quale: *"Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti."*;

**Preso atto** che le disposizioni del CCNL vigente in materia di lavoro subordinato a termine disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale a tempo determinato, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia;

**Visto**, ancora, l'art. 110, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recepito in applicazione dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Azienda, ai sensi dei quali *"2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. ... 3. ... Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti*

*locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”;*

**Dato atto** che, come delineato nella, già richiamata, delibera dell'Amministratore Unico n. 16/2017 sussistono quindi i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 110, commi 2 e 3, cit. e alle altre norme di legge richiamate;

**Precisato** che la delineazione del livello di specializzazione richiesto è rinvenibile nell'allegato avviso di selezione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ricordato** che le modalità di esercizio delle mansioni richieste presuppongono anche un elevato grado di flessibilità operativa e adattamento gestionale, nell'ambito di un rapporto caratterizzato da temporaneità;

**Dato atto**, di quanto disposto della citata delibera dell'Amministratore Unico, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 110, di prevedere sin da ora, in aggiunta al trattamento retributivo contrattuale nazionale, l'erogazione al soggetto da incaricare di una indennità ad personam pari a € 280,00 lordi mensili, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente per dodici mensilità;

**Visto** lo schema di avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo – Cat. D1, ai sensi dell'art 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

#### **DISPONE**

1. l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo – Cat. D1, di alta specializzazione ai sensi dell'art 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'assegnazione all'Area Amministrativa dell'ASP Giorgio Gasparini di Vignola, per le ragioni e secondo le modalità espresse in premessa, che si intendono in questa sede dispositiva integralmente riportate e trascritte.
2. di approvare a tal fine l'allegato schema di avviso pubblico, demandando ai competenti uffici dell'azienda la gestione del procedimento amministrativo di selezione del candidato all'incarico, prevedendone la decorrenza dal 16 maggio 2017.
3. Di prevedere che l'avviso sia pubblicato all'albo pretorio dell'Azienda presso il Comune di Vignola per 20 giorni consecutivi e che allo stesso sia data ampia pubblicità con la pubblicazione sul sito dell'Azienda, con l'invio a tutte le ASP della provincia di Modena ed ai Comuni della Provincia di Modena;
4. Di rinviare a successivo e separato atto del direttore la nomina della Commissione valutatrice.



IL DIRETTORE *Dr.ssa Romana Rapini*  
Responsabile Area Gestione Strutture  
*Angela Marinelli*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angela Marinelli".